



COMUNE DI NEVIANO
(PROVINCIA DI LECCE)

**REGOLAMENTO PER L'ISTITUZIONE DELLA FIGURA
DELL'ISPETTORE
AMBIENTALE VOLONTARIO COMUNALE PER IL SERVIZIO DI
DIFESA AMBIENTALE
E CONTROLLO, DEPOSITO, GESTIONE, RACCOLTA E
SMALTIMENTO DEI RIFIUTI**

Approvato con Deliberazione della Commissione Straordinario con i Poteri del Consiglio Comunale
n. _____ del _____

INDICE

Art 1. FINALITÀ

Art 2. VOLONTARIETÀ DEL SERVIZIO

Art 3. FIGURE COSTITUENTI IL SERVIZIO DI VOLONTARIATO

Art 4. DEFINIZIONE DI ISPETTORE AMBIENTALE COMUNALE

Art 5. NOMINA A ISPETTORE AMBIENTALE COMUNALE

Art 6. REQUISITI PER LA NOMINA

Art 7. INCARICO DI ISPETTORE AMBIENTALE VOLONTARIO COMUNALE

Art 8. DOVERI DELL'ISPETTORE AMBIENTALE

Art 9. SOSPENSIONE E REVOCA DELL'INCARICO

Art 10. COMPITI DELL'ISPETTORE AMBIENTALE

Art 11. COMPITI DEL COMUNE

Art. 12. CORSO DI FORMAZIONE ASPIRANTE ISPETTORE AMBIENTALE VOLONTARIO COMUNALE

Art 13. ENTRATA IN VIGORE

Art 1. FINALITÀ

Il Comune di Neviano istituisce e coordina il Servizio di Vigilanza Ambientale Volontaria Comunale, individuandolo con la figura dell'Ispettore Ambientale Volontario Comunale, a tutela del territorio e dell'ambiente, per la prevenzione, la vigilanza ed il controllo del corretto conferimento, gestione, raccolta e smaltimento dei rifiuti, al fine di concorrere alla difesa del suolo, del paesaggio ed alla tutela dell'ambiente nel territorio comunale.

Art 2. VOLONTARIETÀ DEL SERVIZIO

Il Servizio di Vigilanza Volontario Comunale in materia ambientale ed in particolare in materia di abbandono e di deposito incontrollato di rifiuti costituisce un servizio volontario non retribuito, salvo eventuali contributi concessi nella Regione o da altri Enti o di somme elargite a titolo di rimborso spese a carico del Comune che non dà luogo ad alcun rapporto di lavoro. L'organizzazione del Servizio è disciplinata dal Comune quale Ente che rappresenta la propria comunità e ne cura gli interessi.

Art 3. FIGURE COSTITUENTI IL SERVIZIO DI VOLONTARIATO

Agli Ispettori Ambientali Volontari Comunali che ne abbiano facoltà ai sensi della vigente legislazione sono affidate, ferma restando la competenza degli ufficiali e degli agenti di polizia giudiziaria, le attività connesse con l'accertamento e la contestazione delle violazioni, la vigilanza e la conseguente segnalazione agli organi competenti Polizia Locale – Carabinieri – Polizia di Stato – Guardia di Finanza – Carabinieri Forestali – Nucleo Vigilanza Regionale ex Polizia Provinciale, ecc., di cui all'art. 1.

I soggetti di cui al comma 1 dovranno essere muniti di un apposito documento di riconoscimento che attesti l'abilitazione all'esercizio delle funzioni loro attribuite.

Resta ferma la competenza di altri soggetti espressamente abilitati da leggi speciali.

Art 4. DEFINIZIONE DI ISPETTORE AMBIENTALE COMUNALE

L'Ispettore Ambientale Volontario Comunale, si identifica, ai sensi del presente Regolamento, nella figura del volontario, che svolge attività informative ed educative ai cittadini sulle modalità e sul corretto conferimento dei rifiuti provenienti dalla raccolta differenziata.

Svolge le funzioni di vigilanza, di controllo e di segnalazione circa il rispetto dei regolamenti comunali e delle ordinanze sindacali relative al deposito, gestione, raccolta e smaltimento dei rifiuti al fine di concorrere alla difesa del suolo, del paesaggio ed alla tutela dell'ambiente.

Il servizio di vigilanza è esteso esclusivamente all'intero territorio comunale.

Art 5. NOMINA AD ISPETTORE AMBIENTALE COMUNALE

Il Sindaco, quale rappresentante dell'Ente organizzatore del servizio e nel pieno rispetto delle autonomie locali, nomina gli ispettori ambientali volontari comunali, con proprio provvedimento amministrativo, tra i candidati reputati idonei. Tale provvedimento dovrà essere rinnovato annualmente.

Al fine di ottenere la nomina sindacale per lo svolgimento di tale attività di volontariato i soggetti interessati, singoli ed associati, dovranno superare un esame finale innanzi ad una apposita commissione ed essere inseriti in una apposita graduatoria di merito.

L'esame finale consisterà in un prova scritta a risposte multiple (almeno 20 domande).

L'esame finale è subordinato alla partecipazione ad un apposito corso di formazione di durata non inferiore a 20 ore.

Sarà tollerato un periodo di assenza non superiore al 20 % del totale delle ore di corso.

La graduatoria sarà formulata sulla scorta del punteggio complessivo conseguito da ciascun soggetto che risulterà idoneo alle due prove selettive .

Si intende superata la prova scritta qualora il candidato abbia risposto in modo positivo ad almeno a 12 domande su 20.

A parità di punteggio precede il più giovane di età.

Art. 6. REQUISITI PER LA NOMINA

Coloro che vogliono ottenere la nomina di Ispettore Volontario Ambientale devono possedere i seguenti requisiti:

- essere cittadino italiano o appartenente ad uno dei Paesi della Comunità europea;
- avere raggiunto la maggiore età e non superato gli anni 65;
- essere in possesso del titolo di studio di scuola media superiore, o maturato esperienza almeno triennale come volontario in materia ambientale, protezione civile o come guardie ecozoofile;
- godere dei diritti civili e politici;
- non aver subito condanna anche non definitiva a pena detentiva per delitto colposo e non essere stato sottoposto a misura di prevenzione;
- non aver subito condanna penale, anche non definitiva, a sanzioni amministrative per violazioni della normativa con finalità di salvaguardia del patrimonio storico, culturale, ambientale e naturalistico e relative all'attività faunistica-venatoria ed ittica;
- essere in possesso dell'idoneità allo svolgimento della attività di volontario ambientale accertata dal medico curante;
- non avere rapporti lavorativi con l'azienda di igiene urbana operante sul territorio comunale.

Art 7. INCARICO DI ISPETTORE AMBIENTALE VOLONTARIO COMUNALE

L'incarico di Ispettore Ambientale Volontario Comunale è attribuito con provvedimento amministrativo del Sindaco con le modalità descritte nel precedente art. 5.

Il Sindaco emanerà il provvedimento di nomina di Ispettore Volontario successivamente alla formulazione di una graduatoria di merito.

E' considerato titolo preferenziale nella formulazione della graduatoria l'appartenenza attuale o pregressa alle forze dell'ordine.

Nel decreto Sindacale sono indicati i contenuti della sfera operativa nell'ambito territoriale di competenza.

Il decreto ha durata annuale e può essere rinnovato, sospeso e revocato.

L'incarico può essere rinnovato annualmente su richiesta, sino a quando non intervengano motivi validi per una sospensione o una revoca.

All'Ispettore Ambientale Volontario comunale viene rilasciato apposito tesserino di riconoscimento che attesti l'abilitazione all'esercizio delle funzioni attribuite.

L'Ispettore Ambientale Volontario comunale nell'espletamento del servizio è tenuto a portare con sé il tesserino di riconoscimento di cui al comma precedente e potrà indossare apposito indumento (apposita divisa o pettorine fornite dal Comune) riportante l'indicazione del Comune e la qualifica ricoperta.

L'espletamento del servizio è a carattere volontario e gratuito, salvo il rimborso spese di viaggio per l'espletamento del servizio ed eventuali contributi concessi dalla Regione o da altri Enti di somme elargite a titolo di rimborso spesa a carico del Comune, senza che ciò dia in alcun modo luogo a costituzione di rapporto di lavoro o faccia sorgere diritti di qualsiasi natura ai sensi della L. 11.11.1991 n. 266.

Art 8. DOVERI DELL'ISPETTORE AMBIENTALE

L'ispettore ambientale volontario comunale nell'espletamento delle funzioni, deve:

1. assicurare il servizio così come stabilito dal Comune tramite il responsabile;
2. svolgere le proprie funzioni nei modi, orari e località di cui all'eventuale ordine di servizio predisposto dal responsabile;
3. operare con prudenza, diligenza e perizia;
4. durante il servizio di vigilanza indossare, se in dotazione, la divisa assegnata;
5. qualificarsi sempre, sia verbalmente, sia mediante presentazione del tesserino di riconoscimento;
6. compilare in modo chiaro e completo i rapporti di servizio e di segnalazione secondo quanto disposto dalla vigente normativa facendoli pervenire con la massima tempestività al responsabile del servizio presso il Comune e comunque non oltre 24 ore dalla compilazione;
7. usare con cura e diligenza, mezzi ed attrezzature eventualmente assegnati in dotazione;
8. osservare il segreto d'ufficio;

9. Se un volontario ha notizia di un reato nell'esercizio o a causa dell'attività di cui è incaricato è obbligato a darne immediatamente notizia al Comando di Polizia Locale, Locale Stazione CC o comunque alle altre autorità di P.G. a ciò deputate;
10. Al fine di meglio coordinare le attività, il Comune può costituire un raggruppamento di ispettori ambientali volontari;
E' fatto assoluto divieto all'ispettore ambientale volontario comunale di espletare le sue funzioni in maniera indipendente da programmi di lavoro o in difformità dagli ordini di servizio predisposti dal Comune.

Art 9. SOSPENSIONE E REVOCA DELL'INCARICO

Gli organi istituzionalmente preposti (Polizia Locale – Carabinieri – Polizia di Stato –Guardia di Finanza - Carabinieri Forestali – Nucleo Vigilanza Regionale ex Polizia Provinciale, ecc.), possono segnalare al Sindaco le irregolarità riscontrate nello svolgimento dei compiti assegnati all'Ispettore ambientale volontario comunale; di tali segnalazioni si terrà conto ai fini dell'adozione di eventuali provvedimenti di sospensione o di revoca dall'incarico.

La eventuale segnalazione di violazioni dei doveri di istituto, effettuati i dovuti accertamenti dal responsabile gestionale e sentito l'interessato, comportano una sospensione dell'elettività per un periodo non superiore a mesi sei. In caso di reiterate violazioni dei doveri che abbiano già comportato la sospensione della attività, effettuati i dovuti accertamenti, il Responsabile proporrà al sindaco la revoca della Nomina.

La revoca della Nomina può essere proposta per gravi motivi o anche per accertata inattività non dovuta a giustificati motivi.

La revoca è d'ufficio al venir meno dei requisiti di cui all'art. 6 del presente disciplinare.

Il Sindaco dispone la sospensione e la revoca dall'incarico con decreto monocratico motivato al quale si potrà presentare ricorso nelle forme di legge.

Art 10. COMPITI DELL'ISPETTORE AMBIENTALE

Gli ispettori ambientali volontari comunali svolgono, nei limiti delle competenze loro attribuite dal provvedimento di nomina rilasciato dal Comune, le funzioni ed i compiti previsti dalla vigente legislazione, ovvero: attività informative, educative, di prevenzione, di segnalazione e di contestazione delle violazioni sul territorio comunale finalizzate alla prevenzione e alla corretta applicazione dei Regolamenti e Ordinanze Sindacali circa il corretto conferimento dei rifiuti al fine di concorrere alla difesa del suolo, del paesaggio ed alla tutela dell'ambiente nel territorio comunale. I poteri sanzionatori verranno attribuiti e riconosciuti unicamente ai soggetti incaricati di particolari attività espressamente regolamentate da leggi statali o regionali.

Art 11. COMPITI DEL COMUNE

In presenza di sufficienti risorse finanziarie, il Comune quale Ente organizzatore del servizio provvede con propri mezzi finanziari e anche con i mezzi finanziari eventualmente assegnati dalla Regione o da altri Enti, al corretto funzionamento del servizio.

Le modalità di intervento e gestione delle procedure della vigilanza volontaria (dislocazione territoriale, orari di attività e di turno, programmi di attività e relative modalità, nonché le priorità operative e ricezione rapporti e accertamenti) sono individuate in capo all'Area Tecnica – Servizio Ambiente e devono essere svolte in sintonia con l'attività del Corpo di Polizia Locale.

La figura apicale del Corpo di P.L. esercita il controllo sul rispetto delle procedure in materia di Sanzioni Amministrative di cui alla legge 689 /81.

Il Comune stipulerà idonee coperture assicurative per infortuni, responsabilità civile verso terzi e assistenza legale connessa con l'attività di servizio di volontariato.

Art 12. CORSO FORMATIVO ASPIRANTE ISPETTORE AMBIENTALE VOLONTARIO COMUNALE

In presenza di sufficienti risorse finanziarie, il Comune organizzerà un corso di formazione per tutti gli aspiranti Ispettori Ambientali Volontari Comunali.

Il corso di formazione viene offerto in forma gratuita dal Comune, che metterà a disposizione materiale logistico e tecnico per tutta la durata del corso.

Il corso di formazione, della durata di 20 ore, sarà tenuto da personale esperto e qualificato, anche se appartenente ad altro Ente.

La figura apicale del Corpo di P.L. è responsabile dell'intero procedimento compresa la indizione del bando di selezione , l'organizzazione, la docenza per il corso di formazione e la presidenza della commissione di valutazione finale.

Il corso di formazione si articolerà in lezioni pomeridiane di circa tre ore sulle seguenti materie:

- ✓ la figura ed i compiti dell'Ispettore Volontario Ambientale;
- ✓ esame della normativa in materia ambientale, Regionale e Statale in particolare il vigente T.U.A.;
- ✓ gli illeciti amministrativi ed i reati in materia ambientale.

Art 13. RIFERIMENTI NORMATIVI ED ENTRATA IN VIGORE

Il presente regolamento trae origine normativa dal D.Lgs. 03 aprile 2006, nr. 152 e s.m.v.i. (c.d. "TESTO UNICO AMBIENTALE) avendo particolare riguardo all'art. 198 che attribuisce agli enti locali le funzioni amministrative relative alla gestione dei rifiuti riconoscendo agli stessi il potere regolamentare sull'organizzazione e sullo svolgimento di detta funzione. Il tutto richiamato, altresì, da apposito parere del Ministero dell'Interno - [Dipartimento per gli Affari Interni e Territoriali del 26 novembre 2013 – Categoria 14.01.](#)

Lo stesso regolamento entrerà in vigore decorsi 15 giorni dalla pubblicazione all'Albo Pretorio del Comune.